

Covid-19 – Decreto Legge n. 5/2022

Nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022 è stato pubblicato il [D.L. n. 5/2022](#) recante *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*, in vigore dal 5 febbraio scorso.

Dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sono abrogati l'art. 4 del d.l. n. 1/2022 e il comma 1 dell'art. 30 del d.l. n. 4/2022 e, pertanto, le misure disposte prima del 5 febbraio devono essere adeguate secondo la nuova disciplina.

Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

Art. 1 - Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19

Con modifica del comma 3, secondo periodo, dell'art. 9 del d.l. n. 52/2021 e s.m., è stabilito che, in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (in precedenza la validità era di sei mesi).

Con sostituzione del comma 4-bis viene previsto che a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione con validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

Art. 2 - Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza

E' previsto che le disposizioni sull'autosorveglianza di cui comma 7-bis dell'art. 1 del d.l. n. 33/2020 (obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) si applichino, oltre che in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 verificatosi nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

Art. 3 - Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia

Con modifica dell'art. 9 del d.l. n. 52/2021, è previsto che i soggetti provenienti da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione anti-SARS-Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla avvenuta guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo. La medesima disciplina è prevista anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni

con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone con esito negativo.

Sul punto si precisa che Confindustria, con l'allegata nota dell'8 febbraio 2022, ha segnalato che in merito alla gestione delle trasferte dei lavoratori stranieri sprovvisti di una certificazione vaccinale (o di guarigione dal COVID-19) è necessario distinguere fra i lavoratori under 50 e i lavoratori over 50. I lavoratori under 50, previa effettuazione del tampone, possono accedere solo ai luoghi di lavoro e alle mense aziendali (per i quali è, infatti, richiesto il green pass base) e non anche a tutti gli altri servizi funzionali alla trasferta (es. trasporti, servizi alberghieri). I lavoratori over 50, anche previa effettuazione del tampone, non possono comunque accedere né ai luoghi di lavoro, né gli altri servizi funzionali alla trasferta, in quanto tutti servizi e attività soggetti all'obbligo di green pass rafforzato.

Confindustria ricorda, infatti, che sono soggetti all'obbligo vaccinale i cittadini italiani e i cittadini Ue residenti in Italia e gli stranieri iscritti o assistiti dal SSN, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, ed anche agli stranieri over 50 non iscritti o assistiti da SSN presenti sul territorio nazionale.

Art. 4 - Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa, gialla e arancione

Con modifica dell'art. 9-bis, comma 2-bis, del d.l. n. 52/2021 e s.m., è previsto anche nella rossa, oltreché gialla e arancione, che la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate per avvenuta vaccinazione o per avvenuta guarigione da COVID-19, (v. art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis)), c.d. green pass rafforzato, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (v. comma 3, primo periodo, dell'art. 9-bis), nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Art. 6 - Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

La disposizione contempla misure inerenti la gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

In particolare, si evidenzia che, per il sistema di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), è previsto quanto segue:

- 1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- 2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 1, il ricorso alla didattica digitale integrata avviene se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al punto 2, primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile «[Verifica C-19](#)» per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al DPCM adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del d.l. n. 52/21 e s.m..

Nel merito, si riporta, in allegato, la **circolare Formedil n. 8/2022** inviata alle Scuole edili/Enti unificati.